

**DELIBERAZIONE 13 MARZO 2014  
107/2014/R/EFR**

**MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL MECCANISMO DEI TITOLI DI EFFICIENZA  
ENERGETICA NEL CASO DEI GRANDI PROGETTI NONCHÉ DEFINIZIONE E MODALITÀ DI  
RICONOSCIMENTO DEL VALORE COSTANTE PER I MEDESIMI TITOLI**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
ED IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 13 marzo 2014

**VISTI:**

- la direttiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica, in corso di recepimento;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (di seguito: decreto legislativo 115/08);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (di seguito: decreto legislativo 28/11);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 20 luglio 2004, recante "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79" e il decreto del Ministro delle Attività Produttive di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 20 luglio 2004, recante "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164";
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 21 dicembre 2007, recante "Revisione e aggiornamento dei decreti 20 luglio 2004, concernenti l'incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia, il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili" (di seguito: decreto interministeriale 21 dicembre 2007);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 28 dicembre 2012, recante "Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016 e per il potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi" (di seguito: decreto interministeriale 28 dicembre 2012) e, in particolare, gli articoli 8 e 9;

- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico (di seguito: Autorità) 18 settembre 2003, n. 103/03;
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2008, EEN 36/08 (di seguito: deliberazione EEN 36/08);
- la deliberazione dell’Autorità 11 febbraio 2009, EEN 1/09 (di seguito: deliberazione EEN 1/09);
- la deliberazione dell’Autorità 27 ottobre 2011, EEN 9/11 (di seguito: deliberazione EEN 9/11) e in particolare l’Allegato A (di seguito: Linee guida);
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito: Testo Integrato Trasporto);
- la deliberazione dell’Autorità 14 febbraio 2013, 53/2013/R/efr (di seguito: deliberazione 53/2013/R/efr) e, in particolare, gli Allegati 1 e 2;
- la deliberazione dell’Autorità 31 ottobre 2013, 484/2013/R/efr (di seguito: deliberazione 484/2013/R/efr);
- la deliberazione dell’Autorità 23 gennaio 2014, 13/2014/R/efr (di seguito: deliberazione 13/2014/R/efr);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 31 ottobre 2013, 485/2013/R/efr (di seguito: documento per la consultazione 485/2013/R/efr) e le osservazioni pervenute;
- la lettera del 4 marzo 2014 (prot n. 6461) indirizzata al Ministero dello Sviluppo Economico e al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

**CONSIDERATO CHE:**

- nel definire i nuovi obiettivi quantitativi nazionali annui di risparmio energetico che devono essere perseguiti attraverso il meccanismo dei certificati bianchi per il periodo 2013-2016, il decreto interministeriale 28 dicembre 2012 ha anche modificato, integrato e in parte superato quanto precedentemente disposto dal decreto interministeriale 21 dicembre 2007 in merito al contributo tariffario da riconoscere ai distributori di energia elettrica e gas annualmente ottemperanti agli tali obblighi; in particolare l’articolo 9 ha introdotto elementi nuovi e ulteriori rispetto a quelli adottati per l’aggiornamento a valere sui precedenti anni d’obbligo, prevedendo che il contributo tariffario unitario sia opportunamente aggiornato in modo tale da riflettere, diversamente da prima, l’andamento del prezzo dei certificati bianchi riscontrato sul mercato;
- il decreto interministeriale 28 dicembre 2012 ha definito i grandi progetti come progetti di efficientamento energetico realizzati su infrastrutture, su processi industriali o relativi a interventi realizzati nel settore dei trasporti che generano, nell’arco di un anno dalla loro implementazione, risparmi, anche potenziali, superiori o uguali a 35.000 tep (di seguito: grandi progetti);
- il decreto interministeriale 28 dicembre 2012, all’articolo 8, ha altresì previsto:
  - al comma 1, una nuova procedura di valutazione, ai fini dell’accesso al meccanismo dei certificati bianchi, per interventi infrastrutturali che comportino un risparmio di energia elettrica o di gas naturale stimato annuo superiore a 35.000 tep e che abbiano una vita tecnica superiore a venti anni (grandi progetti);

- al comma 2, che per tali grandi progetti “le modalità di accesso al meccanismo, le modalità di misurazione dei risparmi prodotti e di quantificazione dei certificati, tenendo conto della vita tecnica dell’intervento” siano definite con specifico atto del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, acquisito il parere della Regione territorialmente interessata e previa istruttoria tecnico-economica predisposta dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.a. (di seguito: GSE);
- al comma 3, primo periodo, che “in funzione del grado di innovazione tecnologica del progetto e dell’impatto sulla riduzione delle emissioni in atmosfera [...] possono essere attribuite al [grande] progetto delle premialità, in termini di coefficienti moltiplicativi dei certificati rilasciabili”;
- al comma 3, secondo periodo, che a tali grandi progetti sia “riconosciuta altresì la facoltà di optare per un regime che assicuri un valore costante del certificato per l’intera vita utile dell’intervento, pari al valore vigente alla data di approvazione del progetto” e che l’Autorità definisca “le modalità operative di tale previsione, avuto riguardo alle eventuali fluttuazioni del valore di mercato del certificato”;
- ai sensi del decreto interministeriale 28 dicembre 2012, pertanto, ai grandi progetti spettano delle premialità (in termini di maggiorazioni del numero dei titoli di efficienza energetica rilasciabili a parità di risparmio conseguito) e i proponenti hanno la possibilità di scegliere se negoziare il valore dei titoli ottenuti oppure se beneficiare di un valore costante del certificato per l’intera vita utile dell’intervento;
- il medesimo decreto interministeriale ha anche previsto, all’articolo 9, comma 2, che “i risparmi realizzati nel settore dei trasporti sono equiparati a risparmi di gas naturale e trovano copertura sulle componenti delle tariffe per il trasporto e la distribuzione del gas naturale”; e che, in precedenza:
  - il decreto legislativo 115/08, all’articolo 7, comma 3, aveva previsto che, ai fini dell’applicazione del meccanismo dei certificati bianchi, “il risparmio di forme di energia diverse dall’elettricità e dal gas naturale non destinate all’impiego per autotrazione è equiparato al risparmio di gas naturale.”;
  - il decreto legislativo 28/11, all’articolo 29, comma 2, aveva disposto che “i risparmi realizzati nel settore dei trasporti attraverso le schede [tecniche] di cui all’articolo 30 sono equiparati a risparmi di gas naturale.”;
- per quanto evidenziato al precedente alinea, il decreto interministeriale 28 dicembre 2012 integra e completa quanto già disposto dal decreto legislativo 28/11 che aveva fatto riferimento ai soli risparmi realizzati nel settore dei trasporti e quantificati in modo standard per mezzo delle schede tecniche;
- con la deliberazione EEN 1/09 l’Autorità ha, tra l’altro, aggiornato la regolazione allora vigente al disposto dell’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 115/08, definendo i titoli di tipo IV, attestanti il conseguimento di risparmi di forme di energia diverse dall’elettricità e dal gas naturale destinate all’impiego per autotrazione;
- con la deliberazione EEN 9/11 l’Autorità ha, tra l’altro, modificato la definizione dei titoli di tipo IV, al fine di farli corrispondere ai soli risparmi realizzati attraverso le schede tecniche di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 28/11, e ha introdotto la duale nuova tipologia di titoli V, facendola corrispondere ai risparmi di forme di energia diverse dall’elettricità e dal gas naturale destinate all’impiego per

autotrazione ottenuta attraverso metodologie differenti dalle medesime schede tecniche;

- con la deliberazione 53/2013/R/efr, l’Autorità, nell’aggiornare i regolamenti del mercato e delle transizioni bilaterali dei titoli di efficienza energetica in coerenza con quanto previsto dal decreto interministeriale 28 dicembre 2012, ha introdotto due ulteriori specifiche tipologie di titoli da aggiungersi a quelle già previste dalla regolazione, ai sensi dell’articolo 8, comma 3, primo periodo, del medesimo decreto e al fine di tracciare i titoli non correlati al conseguimento di effettivi risparmi energetici; tali tipologie in particolare sono costituite dai titoli di tipo IN, corrispondenti a premialità per l’innovazione tecnologica, e di tipo E, corrispondenti a premialità per la riduzione delle emissioni in atmosfera, rispettivamente riportate all’articolo 2, comma 1, lettera bb), numeri 7) e 8), dell’Allegato 1 alla medesima deliberazione.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 484/2013/R/efr, l’Autorità ha avviato un procedimento finalizzato alla formulazione di provvedimenti inerenti sia la definizione del contributo tariffario unitario da riconoscere ai distributori adempienti agli obblighi fissati per il periodo 2013-2016 sia la determinazione di un valore costante dei titoli di efficienza energetica da riconoscere per i grandi progetti di cui all’articolo 8 del decreto interministeriale 28 dicembre 2012;
- con il documento per la consultazione 485/2013/R/efr, l’Autorità ha espresso i propri orientamenti sia in merito ai grandi progetti che in materia di determinazione ed erogazione del contributo tariffario unitario da riconoscere ai distributori soggetti agli obblighi di acquisto dei titoli di efficienza energetica;
- con la deliberazione 13/2014/R/efr, l’Autorità ha definito le modalità di determinazione e di erogazione del contributo tariffario unitario da riconoscere ai distributori soggetti agli obblighi, rimandando a un successivo provvedimento le disposizioni in merito ai grandi progetti e ai titoli di tipo V;
- per quanto riguarda i grandi progetti, con il documento per la consultazione 485/2013/R/efr, l’Autorità ha previsto sostanzialmente che:
  - a) i titoli di efficienza energetica per i quali viene riconosciuto un valore costante siano emessi e contestualmente ritirati dal GSE, come avviene nel caso dei titoli abbinati alla cogenerazione ad alto rendimento, evitando quindi che siano oggetto di negoziazione;
  - b) nel caso invece in cui i titoli per i quali viene riconosciuto un valore costante possano essere oggetto di negoziazione, sarebbe necessario prevedere l’effettuazione di un confronto annuo tra il valore garantito riconosciuto a ciascun proponente e la media ponderata dei prezzi di mercato dei titoli, oppure in alternativa riferirsi agli effettivi ricavi derivanti al proponente dalla vendita, tramite piattaforma organizzata o contrattazione bilaterale, dei titoli relativi al grande progetto, con la necessità di prevedere la marchiatura dei titoli associati ai grandi progetti, e l’applicazione nei confronti del proponente dei corrispettivi economici (a dare oppure ad avere) determinati dal confronto tra il valore garantito e il prezzo di vendita come sopra descritto, con specifiche modalità operative;

- c) il valore costante dei titoli da riconoscere per i grandi progetti possa essere definito tenendo conto:
- del “costo medio del progetto”, proposto direttamente dal proponente e adeguatamente giustificato, in modo che possa essere parte integrante dell’istruttoria tecnico-economica predisposta ai sensi del decreto interministeriale 28 dicembre 2012 e, come tale, oggetto di contraddittorio;
  - del contributo tariffario definitivo in vigore per l’anno d’obbligo precedente a quello in cui avviene l’approvazione del progetto, che tiene conto, tra l’altro, del prezzo di scambio sui mercati nei 12 mesi precedenti, oppure del contributo definitivo in vigore per l’anno d’obbligo in cui avviene l’inizio delle misurazioni, oppure considerando la media dei contributi tariffari definitivi in vigore per i tre anni d’obbligo precedenti;
  - della riduzione del rischio derivante al proponente per effetto della garanzia di un valore costante dei titoli di efficienza energetica, il che comporterebbe, in generale, la definizione di un valore inferiore rispetto al contributo tariffario definitivo;
- d) il valore costante dei titoli da riconoscere per i grandi progetti possa essere definito, in alternativa, sulla base dei soli “costi medi del progetto” eventualmente comprensivi di una adeguata sovra-remunerazione del capitale investito (similmente a quanto già previsto dai progetti-pilota promossi dall’Autorità di cui al Testo Integrato Trasporto). Anche in questo caso, il valore costante e garantito dei titoli di efficienza energetica non dovrebbe superare la media dei contributi tariffari definitivi in vigore per i tre anni d’obbligo precedenti;
- e) con riferimento alle modalità di erogazione dell’incentivo e alla ripartizione dei relativi oneri derivanti dal riconoscimento dei costi tra i conti gestiti da Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico, venga applicata, laddove possibile, la medesima ripartizione dei costi proposta con lo stesso documento per il resto del meccanismo ovvero che venga utilizzato il “Conto oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell’efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica” per quanto riguarda l’ottemperanza agli obiettivi aggiornati in capo ai distributori elettrici, indipendentemente dalla tipologia di titoli utilizzata, e parimenti il “Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale” per quanto riguarda l’ottemperanza agli obiettivi aggiornati in capo ai distributori di gas naturale, indipendentemente dalla tipologia di titoli utilizzata;
- nell’ambito della consultazione avviata con il documento 485/2013/R/efr:
    - a) per quanto riguarda la possibilità che i titoli di efficienza energetica per i quali viene riconosciuto un valore costante siano oggetto di negoziazione:
      - un operatore esclude che il dettato normativo possa prevedere la possibilità di contrattazione dei titoli derivanti da grandi progetti, ritenendo che essi possano solo essere oggetto di ritiro;
      - nel caso di ritiro dei titoli, alcuni operatori sottolineano che i titoli derivanti dai grandi progetti debbano essere considerati a detrazione degli obiettivi in capo ai soggetti obbligati;
      - nel caso in cui i titoli possano invece essere oggetto di contrattazione, due operatori ritengono che non debbano essere previste modalità di trattamento differenti da quelle previste per il resto del meccanismo e

concordano con l'orientamento dell'Autorità nell'applicare al titolare corrispettivi economici a consuntivo, determinati dalla differenza tra il valore garantito e le medie dei prezzi di vendita in borsa di tutti i titoli, senza verificare i ricavi dello specifico operatore;

- b) per quanto riguarda il valore costante da riconoscere ai titoli di efficienza energetica relativi ai grandi progetti:
- un operatore propone che venga riconosciuto il medesimo contributo tariffario definitivo in vigore per l'anno d'obbligo in corso al momento dell'approvazione del progetto;
  - altri tre operatori ritengono opportuno semplificare la definizione del valore costante riconosciuto: due di essi suggeriscono di prendere come riferimento per la determinazione del valore costante dell'incentivo il prezzo medio di mercato dell'anno precedente all'approvazione o la media degli ultimi tre anni; un altro suggerisce che tale valore non sia superiore alla media degli ultimi tre anni;
  - diversi operatori, compreso un operatore istituzionale, sono critici nei confronti dell'opportunità di considerare i costi medi di progetto, sostenendo che tale aspetto possa rischiare di condizionare il mercato e complicare le previste operazioni di verifica;
- c) in relazione ad altri aspetti relativi ai grandi progetti:
- un operatore suggerisce che la scelta dell'opzione che prevede il riconoscimento di un valore costante, ancorché sia prevista dalla normativa, possa essere effettuata dall'operatore ogni anno della vita utile del grande progetto, mentre un altro operatore ritiene, al contrario, che essa debba essere univoca ed effettuata all'inizio della vita utile senza possibilità di revoca;
  - due operatori suggeriscono l'opportunità di considerare grande progetto l'insieme di più interventi di recupero termico finalizzati alla produzione di energia elettrica effettuati presso diversi siti e che raggiungono solo congiuntamente la soglia dei 35.000 tep/anno; inoltre propongono che, in questi casi, l'erogazione dei titoli avvenga inizialmente con le medesime modalità previste per il resto del meccanismo e venga aggiunta, al raggiungimento complessivo della soglia dei 35.000 tep/anno, la maggiorazione prevista per i grandi progetti;
  - uno dei due operatori di cui al punto precedente aggiunge che le modalità di erogazione del contributo dovrebbero prevedere, per i soli interventi di recupero termico finalizzati alla produzione di energia elettrica, un anticipo dei contributi previsti, da erogarsi alla comunicazione di avvio del progetto.

#### **RITENUTO OPPORTUNO:**

- prevedere che il proponente che intende accedere al regime che assicura un valore costante dei titoli di efficienza energetica esprima tale volontà contestualmente alla richiesta presentata al Ministero dello Sviluppo Economico di attivazione della procedura di valutazione ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto interministeriale 28 dicembre 2012;

- prevedere che la scelta di accedere, o meno, al regime che assicura un valore costante dei titoli di efficienza energetica debba essere effettuata in via definitiva al termine della valutazione di cui al precedente alinea e che l'applicazione del valore costante dei titoli di efficienza energetica sia riferita all'intera durata del periodo incentivante. Ciò al fine di evitare comportamenti opportunistici finalizzati ad usufruire della sterilizzazione del rischio prezzo solo per alcuni anni della vita utile, partecipando ai mercati qualora siano ottenibili profitti più rilevanti;
- prevedere che i titoli corrispondenti a risparmi o premialità relativi ai grandi progetti che non accedono al regime che ne assicura un valore costante siano equiparati ai titoli di analoga tipologia derivanti dagli altri interventi ammessi al meccanismo; e che, pertanto, essi possano essere utilizzati dai distributori per assolvere ai propri obblighi, dando luogo alla conseguente erogazione del contributo tariffario secondo le medesime modalità di cui alla deliberazione 13/2014/R/efr;
- prevedere che i titoli corrispondenti a risparmi o premialità relativi ai grandi progetti che accedono al regime che ne assicura un valore costante non siano utilizzati dai distributori per adempiere ai propri obblighi e non siano oggetto di negoziazione e che, pertanto, essi vengano emessi e contestualmente ritirati dal GSE, che ne tiene traccia ai fini della contabilità energetica complessiva. Ciò al fine di implementare un sistema semplice che non richiede specifiche marchiature né contratti alle differenze e ritenendo che sia pienamente coerente con le finalità del decreto interministeriale 28 dicembre 2012 nonché coerente con quanto già attualmente avviene nel caso della cogenerazione ad alto rendimento.
- prevedere che, all'atto del ritiro, il GSE eroghi, per ciascun titolo di efficienza energetica relativo ai grandi progetti che accedono al predetto regime, il valore costante definito secondo i criteri nel seguito esposti;
- prevedere, in particolare, che il valore costante dei titoli relativi ai grandi progetti sia non maggiore della media dei valori unitari dei contributi riconosciuti ai distributori per i tre anni d'obbligo precedenti a quello nel quale inizia l'operatività del grande progetto, al fine di non consentire rendite ingiustificate e tenuto conto delle premialità previste dall'articolo 8, comma 3, del decreto interministeriale 28 dicembre 2012. Ciò consente altresì di dare seguito al disposto normativo secondo cui l'Autorità, nel definire tale valore costante, tiene conto delle eventuali fluttuazioni del valore di mercato del certificato;
- non accogliere, quindi, quanto suggerito in consultazione in merito alla necessità di definire un valore costante dei titoli relativi ai grandi progetti e pari al medesimo contributo tariffario definitivo riconosciuto ai distributori che ottemperano ai propri obblighi. Ciò infatti non consentirebbe di tenere conto del minor rischio in capo ai proponenti per effetto dell'esistenza di un valore costante dei titoli di efficienza energetica che ne derivano, noto prima dell'inizio della vita utile del progetto;
- prevedere altresì che il valore costante sia riconosciuto per ciascun titolo di efficienza energetica (compresi quelli derivanti dalle premialità) generato nell'ambito dei grandi progetti che accedono al corrispondente regime e che sia definito in funzione:
  - dei costi di investimento unitari netti effettivamente sostenuti per gli interventi effettuati nell'ambito del grande progetto;
  - di un'equa remunerazione del capitale investito, determinata alla data dell'attivazione della procedura di valutazione secondo le medesime modalità

adottate per la remunerazione delle attività di distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale, il che appare adeguato per un investimento con rischio ridotto (per effetto della stessa presenza del valore costante) quali quelli sostenuti da imprese regolate;

- non prevedere che la remunerazione del capitale investito sia ulteriormente maggiorata, come ipotizzato (tra le varie opzioni) in consultazione in analogia ai progetti pilota sviluppati dai distributori di energia elettrica, tenuto conto del fatto che i grandi progetti prevedono già una premialità appositamente definita dal decreto interministeriale 28 dicembre 2012;
- prevedere, più in dettaglio, che il predetto valore costante sia pari al rapporto tra:
  - i costi di investimento effettivamente sostenuti comprensivi della remunerazione del capitale investito di cui sopra, al netto dei minori costi derivanti dagli interventi di efficienza, per l'intera durata del periodo incentivante e valutati, per quanto possibile, sulla base dei valori medi unitari adottati ai fini dell'ultimo calcolo del parametro E di cui all'articolo 3, comma 1, della deliberazione 13/2014/R/efr. Per quanto riguarda l'anno d'obbligo 2013, i valori assunti per i minori costi da efficienza, utilizzati per il calcolo del contributo preventivo, sono pari a 88,77 c€/mc in relazione al gas naturale, 18,38 c€/kWh in relazione all'energia elettrica e 1444,83 €/mc in relazione al gasolio da riscaldamento;
  - il numero dei titoli di efficienza energetica che si stima possano essere ottenuti sulla base della quantità stimata dei risparmi energetici ottenibili per l'intera durata del periodo incentivante, tenendo conto della vita tecnica dell'intervento e al netto della maggiorazione derivante dalla premialità esplicitamente prevista dall'articolo 8, comma 3, del decreto interministeriale 28 dicembre 2012,

lasciando quindi in capo al proponente il maggior beneficio che deriva dalle medesime premialità;

- prevedere che il valore costante di cui al precedente alinea sia definito dal GSE nel rispetto dei criteri indicati e che, a tal fine, il proponente dia evidenza nell'ambito della valutazione tecnico-economica di tutte le voci di costo utilizzate. Queste ultime devono essere ragionevoli e coerenti con i dati medi disponibili per applicazioni confrontabili;
- non accogliere le richieste dei soggetti interessati finalizzate ad ottenere l'erogazione del valore costante nell'ambito dei grandi progetti in anticipo rispetto alle misurazioni previste dall'atto dei Ministeri competenti di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto interministeriale 28 dicembre 2012 ovvero ai controlli ex post di cui al comma 5; prevedere, quindi, che l'erogazione avvenga solo sulla base dei soli dati misurati;
- condividere quanto osservato da alcuni operatori in merito all'esigenza di rideterminazione, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e d'intesa con le Regioni, degli obiettivi e degli obblighi in capo ai distributori in base al numero e alla dimensione dei grandi progetti per i quali viene richiesta l'applicazione del valore costante, come peraltro già previsto dall'articolo 8, comma 6, del decreto interministeriale 28 dicembre 2012;
- con riferimento alla ripartizione dei costi tra i conti gestiti da Cassa Conguaglio per il Settore elettrico:



- confermare l’orientamento dell’Autorità, prevedendo che, per i titoli derivanti da grandi progetti che non accedono al regime che ne assicura il valore costante per l’intera vita utile, trovi applicazione quanto già disposto con la deliberazione 13/2014/R/efr; e che, pertanto, i riconoscimenti di tali oneri siano effettuati ai distributori soggetti all’obbligo a valere sul “Conto oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell’efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica” per quanto riguarda l’ottemperanza agli obiettivi aggiornati in capo ai distributori elettrici, indipendentemente dalla tipologia di titoli utilizzata, e parimenti sul “Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale” per quanto riguarda l’ottemperanza agli obiettivi aggiornati in capo ai distributori di gas naturale, indipendentemente dalla tipologia di titoli utilizzata;
- prevedere che, per quanto riguarda i titoli derivanti da grandi progetti che accedono al regime che ne assicura il valore costante, i conseguenti riconoscimenti siano effettuati al GSE, come recupero delle somme da esso anticipate, a valere sul “Conto oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell’efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica” per quanto riguarda i titoli di tipo I e la relativa parte di titoli di tipo IN ed E derivanti da risparmi di energia elettrica e, parimenti, sul “Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale” per quanto riguarda i titoli di tipo II, III, IV e V e la relativa parte di titoli di tipo IN ed E derivanti da risparmi di gas naturale o di altro combustibile diverso dall’energia elettrica nonché da risparmi nel settore dei trasporti;
- prevedere che le modalità e le tempistiche di erogazione del contributo per i grandi progetti a valle del compimento dei controlli ex post previsti dall’articolo 8, comma 5, del decreto interministeriale 28 dicembre 2012, siano definite dal GSE.

**RITENUTO, ALTRESÌ, OPPORTUNO:**

- prevedere in generale, per il combinato disposto dell’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 28/11 e dell’articolo 9, comma 2, del decreto interministeriale 28 dicembre 2012, che i distributori possano utilizzare ai fini del soddisfacimento dei propri obblighi di risparmio energetico indistintamente i titoli corrispondenti a risparmi realizzati nel settore dei trasporti, ovvero sia i titoli di tipo IV (corrispondenti a risparmi ottenuti nel settore dei trasporti mediante l’utilizzo delle schede tecniche successivamente approvate dal decreto 28 dicembre 2012) che quelli di tipo V (ottenuti mediante altre metodologie di valutazione); e che, di conseguenza, il contributo tariffario unitario di cui all’articolo 3, comma 2, della deliberazione 13/2014/R/efr venga erogato anche per i titoli di tipo V, con le medesime modalità ivi previste per le altre tipologie

**DELIBERA**

***Articolo 1***

*Ambito di applicazione e definizioni*

- 1.1 Il presente provvedimento trova applicazione per i grandi progetti di cui all'articolo 8, comma 1, del interministeriale 28 dicembre 2012 e per i quali è stato definito l'atto del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di cui al comma 2 del medesimo articolo.
- 1.2 Il periodo di applicazione del presente provvedimento coincide con il periodo di vigenza degli obiettivi quantitativi di risparmio di energia primaria di cui all'articolo 4 del decreto interministeriale 28 dicembre 2012 e dell'articolo 4 del decreto interministeriale 11 gennaio 2017.
- 1.3 Ai fini del presente provvedimento si applicano le medesime definizioni di cui all'articolo 1 della deliberazione 13/2014/R/efr e dell'articolo 1 della deliberazione 435/2017/R/efr.

## **Articolo 2**

### *Modalità di applicazione del meccanismo dei titoli di efficienza energetica nel caso dei grandi progetti*

- 2.1 Il proponente che intende accedere al regime che assicura un valore costante dei titoli di efficienza energetica, esprime tale volontà contestualmente alla richiesta presentata al Ministero dello Sviluppo Economico per l'attivazione della procedura di valutazione ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto interministeriale 28 dicembre 2012.
- 2.2 La scelta di accedere, o meno, al regime che assicura un valore costante dei titoli di efficienza energetica deve essere effettuata in via definitiva al termine della procedura di valutazione ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto interministeriale 28 dicembre 2012. Tale scelta non può essere modificata nel corso della vita utile del progetto. Qualora il proponente scelga il valore costante dei titoli di efficienza energetica, esso trova applicazione a valere per l'intero periodo incentivante.
- 2.3 I titoli corrispondenti a risparmi o premialità relativi ai grandi progetti che non accedono al regime che ne assicura un valore costante sono equiparati ai titoli di analoga tipologia derivanti dagli altri interventi ammessi al meccanismo. Tali titoli possono essere utilizzati dai distributori per assolvere ai propri obblighi dando luogo alla conseguente erogazione del contributo tariffario secondo le medesime modalità di cui alla deliberazione 13/2014/R/efr e di cui alla deliberazione 435/2017/R/efr.
- 2.4 I titoli corrispondenti a risparmi o premialità relativi ai grandi progetti che accedono al regime che ne assicura un valore costante vengono emessi e contestualmente ritirati dal GSE. Tali titoli non vengono utilizzati dai distributori per adempiere ai propri obblighi e non possono essere oggetto di negoziazione.

### **Articolo 3**

#### *Definizione del valore costante per i titoli di efficienza energetica per i grandi progetti*

- 3.1 Il valore costante riconosciuto, per l'intera durata del periodo incentivante, ai titoli relativi ai grandi progetti, espresso in €TEE con due cifre decimali, è pari al minimo tra:
- a) la media dei valori unitari dei contributi riconosciuti ai distributori per i tre anni d'obbligo precedenti a quello nel quale almeno uno dei clienti finali inizia a beneficiare dei risparmi energetici derivanti dal grande progetto e
  - b) il rapporto tra:
    - i costi di investimento effettivamente sostenuti comprensivi della remunerazione del capitale investito determinata alla data dell'attivazione della procedura di valutazione, secondo le modalità di cui all'*Allegato A*, al netto dei minori costi derivanti, per l'intera durata del periodo incentivante, dagli interventi di efficienza e valutati, per quanto possibile, sulla base dei valori medi unitari previsti dal parametro E di cui all'articolo 3, comma 1, della deliberazione 13/2014/R/efr e come da ultimo aggiornati;
    - il numero dei titoli di efficienza energetica che si stima possano essere ottenuti sulla base della quantità stimata dei risparmi energetici ottenibili per l'intera durata del periodo incentivante, tenendo conto della vita tecnica dell'intervento e al netto della maggiorazione derivante dalla premialità esplicitamente prevista dall'articolo 8, comma 3, del decreto interministeriale 28 dicembre 2012.
- 3.2 Il valore costante, di cui al precedente comma 1, viene definito nel rispetto dei criteri indicati nel medesimo comma e nell'ambito della procedura di valutazione e dell'istruttoria tecnico-economica condotte ai sensi dell'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto interministeriale 28 dicembre 2012.
- 3.3 Ai fini della quantificazione, il proponente dà evidenza al GSE nell'ambito dell'istruttoria tecnico-economica di tutte le voci di costo utilizzate. Queste ultime devono essere ragionevoli e coerenti con i dati medi disponibili per applicazioni confrontabili.

### **Articolo 4**

#### *Erogazione del valore costante per i titoli di efficienza energetica rilasciati per i grandi progetti*

- 4.1 All'atto del ritiro dei titoli di efficienza energetica relativi ai grandi progetti che accedono al regime che assicura un valore costante dei medesimi titoli, il GSE eroga a favore del titolare dei grandi progetti il valore costante definito secondo i criteri di cui all'articolo 3.
- 4.2 Per le finalità di cui al comma 4.1, il valore costante viene erogato per ogni titolo di efficienza energetica di tipo I, di tipo II, di tipo III, di tipo IV, di tipo V nonché di tipo IN e di tipo E maturato, a valle del compimento dei controlli ex post di cui all'articolo 8, comma 5, del decreto interministeriale 28 dicembre 2012, sulla base delle misurazioni dei risparmi prodotti e delle modalità di quantificazione dei certificati ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del medesimo decreto.

- 4.3 A valle dell'erogazione effettuata dal GSE a favore del titolare dei grandi progetti, Cassa Conguaglio per il settore elettrico, ai sensi dell'articolo 16 del decreto interministeriale 28 dicembre 2012, riconosce al GSE tali esborsi, previa specifica richiesta da parte del medesimo e:
- a) a valere sul "Conto oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica" di cui all'articolo 53 del Testo Integrato Trasporto, in relazione ai titoli di efficienza energetica di tipo I, nonché di tipo IN ed E corrispondenti a premialità per interventi che comportano un risparmio di energia elettrica;
  - b) a valere sul "Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale" di cui all'articolo 57 della RTDG 2014-2019, in relazione ai titoli di efficienza energetica di tipo II, di tipo III, di tipo IV e di tipo V, nonché di tipo IN ed E corrispondenti a premialità per interventi che comportano risparmi diversi da quelli di cui alla lettera a).
- 4.4 Con cadenza semestrale, il GSE invia all'Autorità un prospetto riportante informazioni riassuntive sui grandi progetti approvati, nonché sulle erogazioni effettuate nel periodo di riferimento, secondo un format predefinito e positivamente verificato dal Direttore della Direzione Mercati Retail e Tutele dei consumatori di energia e dal Direttore della Direzione Infrastrutture dell'Autorità.

#### *Articolo 5* *Disposizioni finali*

- 5.1 All'articolo 5, comma 1, della deliberazione 13/2014/R/efr, le parole "ogni titolo di efficienza energetica di tipo I, di tipo II, di tipo III, di tipo IV, nonché di tipo II-CAR" sono sostituite dalle parole "ogni titolo di efficienza energetica di tipo I, di tipo II, di tipo III, di tipo IV, di tipo V, di tipo IN, di tipo E, nonché di tipo II-CAR".
- 5.2 Viene dato mandato al Direttore della Direzione Mercati di esplicitare, nell'ambito della determinazione del valore del contributo tariffario unitario preventivo e definitivo di cui all'articolo 6, comma 3, della deliberazione 13/2014/R/efr, i valori medi unitari adottati ai fini del calcolo del parametro E di cui all'articolo 3, comma 3.1, della medesima deliberazione.
- 5.3 Il presente provvedimento viene trasmesso al Ministro dello Sviluppo Economico, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., al Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. e a Cassa Conguaglio per il settore elettrico.
- 5.4 La presente deliberazione ed il testo della deliberazione 13/2014/R/efr, come risultante dalle modifiche apportate dal presente provvedimento, sono pubblicate sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

13 marzo 2014

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*